REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Roma

Sezione prima bis civile

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del xxxx, nella causa iscritta al n.xxxxx R.G.A.S. avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno,

rilevato che:

- con ricorso depositato il 20 marzo 2009 XXXXX AMALIA, in qualità di parente di quarto grado, ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di XXXXX LUIGI, nato a xxxxx il xxxx, deducendo che il cugino è persona affetta da sindrome dissociativa che ne compromette la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;
- la ricorrente ha, in particolare, dedotto che: - dall'istruttoria espletata è emerso quanto segue:

1) XXXXX LUIGI vive nel proprio appartamento in compagnia di un domestico ed amministra autonomamente le somme che gli vengono corrisposte dal *trustee* Avv. xxxxxxx;

2) in data xxxxx 2004 Xxxxx Vincenzo, ora deceduto, aveva istituito un *trust* conferendo tutti i propri beni al *trustee* Avv. xxxxx con lo scopo di assicurare a se' ed al fratello Xxxxx Luigi 'il mantenimento del più che agiato, solito, loro tenore di vita, a seguito del verificarsi di situazioni di necessità di loro assistenza morale e materiale' ed assicurare 'condizioni agiate pari alle attuali, con l'assistenza di un collaboratore domestico fisso e nella attuale residenza o in residenza equivalente, ed anzi, ancor più agiate, impiegando i frutti, ma, eventualmente, anche il capitale del patrimonio pervenuto al *trustee* e vincolato in *trust*';
3) con testamento pubblico del xxxx 2004 Xxxxx Vincenzo ha nominato erede universale di tutti i suoi beni il *trust* 'Vincenzo-Luigi' di cui sopra;
4) l'interessato è proprietario dell'immobile in cui vive e percepisce compensi a titolo pensionistico di ammontare (dichiarato solo in sede di CTU) pari ad E.1.700,00, oltre alla somma mensile di E.5.000,00 dal *trustee*, che amministra autonomamente;
5) la consulenza tecnica espletata ha consentito di accertare che l'interessato è affetto da 'psicosi schizofrenica cronica di tipo paranoide' caratterizzata da un'importante alterazione del suo rapporto con la realtà: per tale condizione, risulta solo parzialmente in grado di gestire somme di denaro e necessita di sostegno per compiere atti di gestione come il pagamento di utenze, il pagamento di oneri condominiali, la remunerazione di

6) per quanto concerne la cura della persona, l'interessato necessita di essere seguito dalla struttura pubblica territoriale di competenza, oltre che di una continua vigilanza in merito all'assunzione di terapie farmacologiche ed, in generale, al rispetto di un programma terapeutico;
7) con particolare riguardo al *trust* di cui Xxxxx Luigi è beneficiario, si osserva quanto segue:
    a) il *settlor* Xxxxx Vincenzo non ha previsto la nomina di un *protector*, ossia di un soggetto chiamato a tutelare lo scopo del *trust*, a collaborare con il *trustee* nelle scelte che questi deve compiere ed a controllarne l'operato, a vigilare sulla cura della persona;
    b) in conformità a quanto prevedono l'art.2, 2° co., lett.c e l'art.8 lett. (j) della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989, n.364, ed a quanto prevede il Trustee Act 1925 sect.102, norma del diritto inglese applicabile in base all'art.6 del *trust*, il disponente ha previsto l'obbligo di rendiconto annuale nei confronti del beneficiario che tuttavia, a causa della patologia di cui soffre, non appare in grado di esercitare un'adeguata verifica della regolarità del rendiconto medesimo;

c) in conformità a quanto prevede l'art.15 della Convenzione dell'Aja, le norme ed i principi della Convenzione non possono ostacolare le disposizioni di diritto internazionale privato inderogabili in materia di protezione di persone incapaci, tale dovendosi considerare l'art.43 della legge 31 maggio 1995, n.218 che individua nella legge italiana la normativa regolatrice delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età di nazionalità italiana;

8) date le condizioni di salute di Xxxxx Luigi, la nomina di un Amministratore di Sostegno è, pertanto, misura di protezione necessaria per curare i rapporti con la p.A., per la riscossione degli emolumenti pensionistici e dei frutti dei beni costituiti in *trust* e, in generale, per la vigilanza sull'assistenza e sull'amministrazione del patrimonio dell'interessato e del *trust* di cui è beneficiario;

- emerge infatti, da quanto indicato, che si tratta di una persona affetta da patologia neurologica di gravità tale da determinare l'attuale impossibilità di provvedere ai propri interessi;

- la ricorrenza di tali condizioni consente, a norma dell'art. 404 c.c., di applicare la misura dell'Amministratore di sostegno a chi si trovi, per effetto di menomazione fisica o psichica, nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, tanto più che la norma si inscrive in un sistema la cui finalità (l.6/2004, art. 1) è di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia;

- nel caso in esame, la misura dell'Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di XXXXX LUIGI, date le sue attuali condizioni di salute, anche in considerazione del fatto che l'amministrazione del patrimonio curata dal *trustee* riguarda beni e somme di denaro diversi dai beni e dalle somme di denaro di cui Xxxxx Luigi è titolare, che la stessa amministrazione dei frutti del *trust* non può essere gestita autonomamente dal beneficiario (cfr. lett.C 'Esame delle funzioni cognitive' della CTU) e che quest'ultimo non è in grado di vigilare affinchè lo scopo del *trust* sia correttamente perseguito;
- con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno, l'istruttoria espletata depone, allo stato, per la nomina di persona esterna al nucleo familiare, non potendosi tener conto dell'indicazione espressa dall'interessato nel corso del procedimento a favore del fratello Xxxxx Paolo in quanto le esigenze di protezione del Beneficiario e di vigilanza sul *trust* contrastano con la circostanza di fatto, emergente dall'istruttoria, per cui il fratello Xxxxx Paolo è rimasto estraneo alla vita del Beneficiario fintantoché era in vita il disponente Xxxxx Vincenzo, che lo ha espressamente escluso da ogni ingerenza nell'amministrazione del *trust* (art.26 atto istitutivo del *trust*);
- tale persona viene individuata dall'Ufficio nell'Avv. YYYYYY, libera professionista, che risulta in grado di provvedere alla cura degli interessi personali e patrimoniali dell'interessato ed ha, peraltro, dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

- in merito agli atti che l’Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere, vanno specificati i compiti dell’Amministratore di Sostegno, funzionali al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione nell’interesse di XXXXX LUIGI ed al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme dovutegli a qualsiasi titolo, anche se le condizioni di parziale autonomia del Beneficiario consentono di lasciare nella sua libera disponibilità la somma di denaro indicata in dispositivo;

P.Q.M.

a definizione del giudizio camerale così provvede:

1. dichiara aperta l’Amministrazione di Sostegno in favore di XXXXX LUIGI, nato a xxxxx;
2. decreta la nomina, in favore di XXXXX LUIGI, nato a xxxxx, dell’Amministratore di Sostegno nella persona dell’Avv. YYYYYY, nata a Roma il xxxxx, autorizzandola a compiere, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto, gli atti civili di ordinaria amministrazione;
3. dispone che, allo stato, l’incarico abbia durata indeterminata;
4. dispone che l’incarico abbia il seguente oggetto, con attribuzione all’amministratore di sostegno nominato di poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario:

   a) riscossione e gestione delle somme accantonate, versate o che verranno corrisposte al Beneficiario in futuro, a qualunque titolo, di eventuali emolumenti

pensionistici e/o assistenziali, dei valori mobiliari e delle altre disponibilità liquide di cui è attualmente – o dovesse divenire in futuro - titolare il beneficiario;

b) utilizzo delle suddette somme, con facoltà di prelievo, per provvedere alle esigenze di mantenimento, di cura, di assistenza, terapeutiche e di vita in generale del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione dei suoi beni;

c) apertura di un conto ovvero di un libretto, postale o bancario, intestato a XXXXX LUIGI con annotazione del nome dell'Amministratore quale esclusivo legittimato ad operare, in modo che su detto conto vengano ad essere accreditate tutte le entrate dell'amministrazione (pensioni, indennità, risparmi attualmente depositati presso istituti bancari ed uffici postali, risparmi depositati su conti cointestati, ecc.);

d) amministrazione del patrimonio del beneficiario (beni mobili, immobili, crediti e valori mobiliari di ogni genere), sia ordinaria che straordinaria, quest'ultima previa autorizzazione da parte di questo Giudice Tutelare, secondo quanto previsto dalla legge, con particolare riferimento agli atti previsti dagli artt. 411, 374, 375 e 376 c.c.;

e) controllo e vigilanza sull'operato del *trustee*;

f) eventuale presentazione di istanze presso uffici della Pubblica Amministrazione volte all'ottenimento di sussidi e provvidenze economici, sanitari, pensionistici ed assistenziali in favore del beneficiario;

g) eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi e di atti di natura fiscale;

h) controllo e vigilanza in relazione ad interventi e/o prescrizioni terapeutiche e/o riabilitative, previa autorizzazione del Giudice Tutelare con specifico riguardo ai trasferimenti residenziali ed al consenso informato a trattamenti sanitari;

i) predisposizione di un progetto di sostegno ed assistenza continuativi presso l'abitazione del Beneficiario;

h) costituzione e gestione di eventuali rapporti contrattuali con compagnie di assicurazione, in particolare in relazione alla sottoscrizione di polizze di ogni genere, nonché dei rapporti con tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche attinenti al pagamento di imposte e tasse, nonché al fine di agire e resistere in giudizio dinanzi ad autorità giudiziarie ordinarie ed amministrative, anche speciali (facoltà quest'ultima condizionata all'autorizzazione del Giudice Tutelare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411, 374 e 375 c.c.), fatto salvo l'obbligo di segnalare a questo Giudice Tutelare eventuali situazioni integranti conflitto di interessi, anche con riguardo alle attività relative all'amministrazione del patrimonio;

5. fissa, allo stato, in E.5.000,00 mensili il limite periodico massimo di spesa che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità, in ogni caso alle condizioni e con le modalità previste nel presente

provvedimento; entro tale limite, sarà lasciato nella libera disponibilità del Beneficiario l'importo di E.1.500,00 mensili;

6. dispone - visti gli art. 411 e 380 c.c., -che l'amministratore depositi in Cancelleria, entro 90 giorni dal giuramento, una relazione concernente lo stato patrimoniale, l'inventario dei beni costituiti in *trust,* ed il conto economico delle entrate e delle uscite e, successivamente, una relazione annuale inerente all'attività svolta, alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, nonché alla contabilità dell'amministrazione e del *trust*, entro il mese di dicembre di ogni anno, a decorrere dal mese di dicembre 2010. Tale relazione sarà corredata dalla documentazione comprovante le principali voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato e dal rendiconto fornito dal *trustee* entro il mese di novembre di ogni anno. Nella relazione (o in qualsiasi momento mediante deposito in Cancelleria di un ricorso scritto o verbalmente al Giudice Tutelare previo appuntamento) l'Amministratore di sostegno potrà indicare eventuali diverse ed ulteriori esigenze da gestire nell'interesse del Beneficiario;

7. fissa per il giuramento dell'Amministratore di sostegno l'udienza del xxxxxx 2009 ore 9:30;

8. dispone l'efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell'art.741 c.p.c.

9. visto l'art. 405, comma 7 c.c., manda alla Cancelleria di provvedere immediatamente ad annotare il presente decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e di darne comunicazione, entro dieci giorni, all'ufficiale dello Stato Civile

competente per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, alle parti costituite, all'Amministratore di Sostegno, al *trustee* Avv. xxxxxx, alla Procura della Repubblica in sede.

Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla legge.

Roma, 26 ottobre 2009

Il Cancelliere Il Giudice Tutelare

(dott.ssa Eugenia Serrao)